



SENTENZA - 3/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Michele Oricchio

Presidente

Eugenio Musumeci

Giudice

Alessandra Molina

Giudice - Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **74597** del registro di segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di **FARINELLI Luca**, C.F. FRNLCU68A09F839X nato a Napoli (NA) il 09.01.1968 e residente in Aversa (CE) alla Via Segni n.44, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Loreto (C.F.: LRTVCN67B08F839H), come da procura apposta in calce alla memoria di costituzione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Giordano Bruno n°169. L'avv. Vincenzo Loreto dichiara di voler ricevere le successive comunicazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata iscritto al Reginde e comunicato al proprio ordine: vincenzoloreto@avvocatinapoli.legalmail.it.

LETTI l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

UDITI all'udienza del 17 luglio 2025, svoltasi con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, la Relatrice Alessandra Molina, il

	rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G.	
	Gianluca Bragò, nonché l'Avv. Vincenzo Loreto per il convenuto.	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione del 23.01.2025, la Procura Regionale conveniva	
	in giudizio Farinelli Luca, dipendente dell'INPS - Agenzia complessa	
	di Aversa, per sentirlo condannare al pagamento in favore del predetto	
	Istituto dell'importo di € 2.902,95, oltre interessi, rivalutazione	
	monetaria e spese di giustizia, in relazione al danno all'immagine	
	asseritamente arrecato all'Ente in seguito ad un episodio di	
	assenteismo.	
	In seguito a specifica e concreta notizia di danno, la Procura disponeva	
	accertamenti istruttori da cui emergevano, secondo la prospettazione	
	del requirente, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità	
	amministrativa del Farinelli, in rapporto di servizio con l'INPS.	
	Più nello specifico, con verbale dell'8.08.2022, i vertici istituzionali	
	dell'INPS unitamente alla guardia di vigilanza della sede di Aversa	
	accertavano la mancata timbratura in uscita e in entrata nel corso della	
	giornata da parte del Farinelli.	
	Veniva quindi instaurato il procedimento disciplinare a carico di	
	Farinelli Luca, successivamente conclusosi con Determina U.P.D. n. 56	
	del 26.10.2022 applicativa della sanzione del licenziamento senza	
	preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 55- quater, comma 1, lett. a),	
	del d.lgs. n. 165 del 2001.	
	Tale episodio veniva confermato con la sentenza del Tribunale di	
	Napoli Nord Sez. Lavoro n. 4313/2023 con cui veniva confermato il	
	2	

		predetto licenziamento del Farinelli.	
		L'elemento soggettivo veniva declinato in termini di dolo, considerati	
		gli artifici e raggiri mediante i quali il convenuto avrebbe frodato il	
		datore di lavoro, realizzando la condotta assenteistica.	
		Da tale condotta sarebbero derivati, quale conseguenza immediata e	
		diretta, un danno patrimoniale pari ad € 107,32 integralmente	
		recuperato dall'Amministrazione, nonché un danno non patrimoniale	
		nella forma di danno all'immagine.	
		Tale ultima voce di danno avente carattere di specialità rispetto a	
		quella di carattere generale contenuta dall'art. 17 comma 30 ter, del d.l.	
		1° luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3 agosto 2009, n. 102, e ss.mm.ii.,	
		veniva quantificato, considerati i parametri di elaborazione	
		giurisprudenziale in materia - e, segnatamente i criteri soggettivo,	
		oggettivo e sociale - in via equitativa, in una mensilità stipendiale	
		lorda del dipendente, visto lo stretto periodo temporale nel quale si era	
		dipanita la condotta.	
		2. Il Presidente di questa Sezione giurisdizionale in data 30.01.2025,	
		visto il parere positivo della Procura territoriale fissava in euro 2.000,	
		compresi oneri accessori, la somma da pagare all'INPS per la	
		definizione con rito monitorio del giudizio. Contestualmente fissava il	
		termine di 30 giorni per la dichiarazione di accettazione da parte del	
		convenuto ai sensi dell'articolo 132 c.g.c..	
		Contestualmente, per il caso di mancata accettazione ovvero nelle altre	
		ipotesi di cui al citato art. 132 c.g.c. , fissava l'udienza di trattazione	
		della causa, poi tenutasi in data odierna.	
		3	

	3. Con memoria del 22.05.2025 si costituiva il convenuto, che non aveva	
	accettato il rito monitorio, eccependo l'inammissibilità e infondatezza	
	della domanda, di cui chiedeva il rigetto.	
	Preliminarmente eccepiva l'errato inquadramento della condotta	
	antigiuridica che avrebbe avuto una durata inferiore alle due ore e	
	mezza e andrebbe quindi ridotta a tale limitato spazio temporale.	
	Rilevava altresì l'avvenuta archiviazione della denuncia penale	
	dell'Inps da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di	
	Napoli nord proprio in considerazione della circostanza che l'assenza	
	era stata limitata al suddetto ridotto arco temporale.	
	Riteneva non provato il dolo o la colpa grave, sia per essersi	
	allontanato a causa di una temperatura in quel giorno elevata, di oltre	
	40 °, sia per essersi dimenticato in un'unica occasione di timbrare in	
	uscita.	
	Eccepiva altresì la totale assenza di qualsiasi danno all'immagine per	
	mancato superamento della cosiddetta soglia minima.	
	Adduceva che in seguito all'avvenuto licenziamento era privo di	
	reddito e, per tale motivo, non aveva potuto proporre appello alla	
	sentenza del giudice del lavoro.	
	Inoltre, sempre a causa del licenziamento, sarebbe caduto in uno stato	
	di forte depressione essendo anche celibe e senza figli, così trascurando	
	anche di depositare deduzioni in seguito all'invito a dedurre della	
	Procura istante.	
	Concludeva quindi chiedendo di rigettare la richiesta di condanna a	
	suo carico per inammissibilità e infondatezza della medesima e di	
	4	

	condannare l'INPS al pagamento dell'onorario spettante al difensore.	
	5. All'udienza del 17 luglio 2025, udita la relatrice, il PM nel riportarsi	
	alle argomentazioni svolte con l'atto di citazione, interveniva come da	
	verbale. Indi interveniva l'Avv. Loreto che rimarcava trattarsi di una	
	singola assenza di sole due ore e mezzo e senza alcuna risonanza	
	mediatica. Concludeva quindi riportandosi alla propria memoria di	
	costituzione.	
	Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dalla Procura	
	regionale intesa ad ottenere la condanna del convenuto Marinelli Luca	
	al pagamento in favore dell'INPS dell'importo di euro 2.902,95 per una	
	fattispecie di responsabilità contabile scaturente dall'asserito danno	
	all'immagine cagionato alla suddetta amministrazione in seguito a una	
	condotta di assenteismo.	
	2. Preliminarmente, con riferimento all'applicazione del rito monitorio	
	si osserva che, con il decreto del Presidente di questa sezione	
	giurisdizionale del 2.07.2024, visto il preventivo assenso della Procura	
	territoriale, ai sensi degli articoli 131 e 132 c.g.c., in applicazione del	
	rito monitorio, era stata fissata in euro 2.000,00, compresi oneri	
	accessori, la somma da pagare all'INPS per la definizione del giudizio.	
	Contestualmente era stato stabilito il termine di 30 giorni per la	
	dichiarazione di accettazione da parte del convenuto ai sensi	
	dell'articolo 132 c.g.c.	
	Prevede in particolare il citato art. 132 c.g.c, co. 2, secondo periodo, che	
	5	

“la dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto”. Prosegue poi il ridetto art. 132 stabilendo che *“in caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione”* (..) (co.3) . *“Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata”* (co.4).

Pertanto, la norma richiede, per il perfezionamento della definizione del giudizio con il rito monitorio, l'accettazione del convenuto nelle forme e nei termini ivi prescritti.

Nel caso di specie, non essendo pervenuta dichiarazione di accettazione da parte del Farinelli, il giudizio è proseguito per la trattazione con il rito ordinario all'odierna udienza.

3. Prima di passare al merito, il Collegio ritiene opportuna una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel caso di danno all'immagine patito dall'amministrazione di appartenenza per le condotte assenteistiche dei propri dipendenti.

3.1 Il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione, quale lesione alla rappresentazione che i consociati hanno della integrità ed efficienza della pubblica amministrazione medesima, ovvero, più precisamente, *‘del danno derivante dalla lesione del diritto all'immagine della p.a. nel pregiudizio recato alla rappresentazione*

	<i>che essa ha di sé in conformità al modello delineato dall'art. 97 Cost.', (Corte</i>	
	Cost., sentenza n. 335/2010) ha origine pretoria, essendo stata, tale	
	lesione, inizialmente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte dei	
	conti, che ha ritenuto proponibile la relativa domanda risarcitoria da	
	parte del PM senza alcun limite, sia in ordine al fatto generatore di	
	responsabilità, sia riguardo alla necessità che tale fatto venga	
	preventivamente accertato in sede penale. In siffatto contesto è	
	intervenuto il legislatore, con l'art. 17, comma 30-ter decreto-legge 1°	
	luglio 2009, n. 78 ... , convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto	
	2009, n. 102, come modificato, in pari data, dall'art. 1, comma 1, lettera	
	c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n.103 ... , convertito, con	
	modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141..., che ha stabilito che:	
	<i>«Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini</i>	
	<i>dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta</i>	
	<i>notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.</i>	
	<i>Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del</i>	
	<i>danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge</i>	
	<i>27 marzo 2001, n. 97».</i> Il legislatore ha individuato, quindi, i presupposti	
	per l'esercizio dell'azione mediante un espresso rinvio all'art. 7 della	
	legge 27 marzo 2001, n. 97 .	
	Successivamente, è stata disciplinata un'ulteriore ipotesi di lesione	
	all'immagine della pubblica amministrazione, tipizzata e del tutto	
	eccezionale. Difatti, il legislatore, in attuazione dell'art. 7, comma 2,	
	della legge 4 marzo 2009, n. 15, di "Delega al Governo finalizzata	
	all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla	

	efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, con il D.lgs.	
	27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nel T.U.P.I. (D.lgs. 165/2001), tra	
	l’altro, gli articoli 55-quater (licenziamento disciplinare) e 55-quinquies	
	(false attestazioni o certificazioni), il cui comma 2 prevedeva che: <i>“Nei</i>	
	<i>casi di cui al comma 1 (false attestazioni della presenza in servizio), il</i>	
	<i>lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni,</i>	
	<i>è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a</i>	
	<i>titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata</i>	
	<i>prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione”.</i>	
	È stata così introdotta un’autonoma ipotesi di perseguibilità del danno	
	all’immagine della Pubblica amministrazione, svincolata dal previo	
	accertamento con sentenza passata in giudicato di condanna del	
	pubblico dipendente per un reato contro la pubblica amministrazione,	
	come invece richiesto dalla prima codificazione del danno	
	all’immagine, di cui al citato art. 17, comma 30-ter del d. l. n. 78/2009	
	e ss.ii.mm. (Sez. giur. Campania, sent. n. 512/2014).	
	La speciale disciplina del danno all’immagine prevista dal T.U.P.I. ha	
	poi subito ulteriori integrazioni in virtù dell’art. 1, comma 1, lett. b),	
	del D.lgs. 20 giugno 2016, n. 116, che ha introdotto nel corpo dell’art.	
	55-quater del T.U.P.I., i commi da 3-bis a 3-quinquies, nonché ad opera	
	del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato l’art.55- quinquies.	
	In seguito, sull’art. 55-quater, comma 3-quater è intervenuta la Corte	
	costituzionale con la sentenza n. 61/2020 che ha dichiarato	
	l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del	
	suddetto comma 3-quater dell’articolo 55-quater per violazione	
	8	

	dell'art. 76 della Costituzione.	
	L'intervento della Consulta non ha travolto il primo periodo del citato	
	comma 3-quater, il quale tuttora prevede che <i>“nei casi di cui al comma 3-</i>	
	<i>bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente</i>	
	<i>Procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni</i>	
	<i>dall'avvio del procedimento disciplinare”</i> .	
	La pronuncia di incostituzionalità non ha investito anche l'art. 55-	
	quiquies e, rispetto all'art. 55- quater, comma 3-quater, è stata limitata	
	ai soli aspetti procedurali (secondo e terzo periodo) e alle modalità	
	di quantificazione del danno non patrimoniale (quarto periodo).	
	La giurisprudenza, anche d'appello di questa Corte (Sez. II, sentenze	
	n. 140 e 146 del 2020), ha ritenuto, dopo l'intervento della Corte	
	costituzionale, non già radicalmente abrogata l'ipotesi di danno	
	all'immagine nei confronti della pubblica amministrazione, derivante	
	da false attestazioni della presenza in servizio. Alla dichiarazione di	
	incostituzionalità sarebbe sopravvissuta la previsione di cui all'art. 55-	
	quiquies del T.U.P.I., secondo le indicazioni offerte dal legislatore	
	delegato del 2009 che aveva previsto, accanto alla risarcibilità del	
	danno patrimoniale subito dall'amministrazione, per le ipotesi di falsa	
	attestazione in servizio del pubblico dipendente, la risarcibilità del	
	danno all'immagine subito.	
	4. Così delineato il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene	
	che la pretesa attorea sia infondata per inesistenza del danno	
	all'immagine, come di seguito esposto.	
	Nel caso di specie, infatti, viene in rilievo un episodio di oggettiva	
	9	

	esiguità e particolare tenuità, trattandosi di un'assenza ingiustificata	
	dal servizio della durata complessiva di sole due ore e trenta minuti	
	(dalle ore 12:33 alle ore 15:03 dell'8 agosto 2022). Si tratta di una	
	condotta certamente censurabile sotto il profilo disciplinare e foriera di	
	danno patrimoniale, ma circoscritta temporalmente e priva di una	
	rilevanza tale da determinare, di per sé, un vulnus concreto alla	
	reputazione dell'Amministrazione presso l'opinione pubblica.	
	A ciò si aggiunge la circostanza che l'Amministrazione ha reagito in	
	maniera tempestiva, ferma e proporzionata alla gravità del	
	comportamento tenuto dal dipendente. In particolare, già il giorno	
	successivo alla rilevazione dell'assenza ingiustificata, ossia il 9 agosto	
	2022, risulta essere stato adottato un provvedimento di sospensione	
	cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 55-quater, comma 3-bis, del	
	D.lgs. n. 165 del 2001. A conclusione del procedimento disciplinare, in	
	data 18 agosto 2022, è stata poi irrogata la sanzione del licenziamento	
	senza preavviso, con effetto retroattivo alla data della condotta	
	assenteistica.	
	Tale prontezza e severità d'intervento da parte dell'Amministrazione	
	ha anche avuto valenza esemplare all'interno dell'organizzazione,	
	scongiurando qualsiasi possibile ricaduta negativa in termini di	
	immagine e credibilità dell'Ente con riferimento alla condotta tenuta.	
	Il danno patrimoniale, di particolare tenuità, quantificato dall'INPS in	
	euro 107,32 - considerata la retribuzione corrisposta per l'intera	
	giornata lavorativa dell'08.08.2022 e la quota giornaliera di incentivo	
	ordinario - è stato comunque integralmente ristorato ben prima	
	10	

	dall'instaurazione del presente giudizio.	
	Difatti, l'Amministrazione con nota inviata alla Procura in data	
	28.11.2023 ha comunicato di avere integralmente recuperato il	
	suddetto importo.	
	Pertanto, già dalla notifica dell'invito a dedurre, in data 26.11.2024, non	
	poteva dirsi esistente alcun danno patrimoniale, ma neanche alcun	
	danno all'immagine dell'INPS poiché quest'ultimo, comunque	
	concettualmente connesso inscindibilmente al danno patrimoniale	
	derivante dall'assenza ingiustificata dal lavoro, deve comunque essere	
	provato da chi lo allega -chiedendone il ristoro- sia nell' <i>an</i> che nel	
	<i>quantum</i> , ai sensi dell'art. 2697 del codice civile , non consentendo il	
	testo legislativo una interpretazione in chiave sanzionatoria.	
	A ciò occorre aggiungere l'assenza di eco mediatica dell'episodio di	
	assenteismo asseritamente foriero di danno, come affermato dalla	
	stessa amministrazione che, con la nota del 27.09.2022, nel precisare di	
	non avere contezza di ulteriori episodi di assenteismo del dipendente,	
	ha evidenziato che <i>"l'evento non ha avuto alcuna risonanza mediatica"</i> .	
	È ben vero che nel caso di danno all'immagine derivante da condotte	
	assenteistiche non è richiesto il requisito della risonanza mediatica	
	quale presupposto del danno all'immagine, ma in ogni caso occorre	
	che sia fornita la prova dell'essersi verificata una lesione della	
	rappresentazione che i consociati hanno dell'integrità ed efficienza	
	della pubblica amministrazione, in conformità al modello delineato	
	dall'articolo 97 della Costituzione, norma alla quale attinge il concetto	
	di danno all'immagine.	
	11	

	Pregiudizio questo non ricorrente nel caso di specie per l'assenza di	
	alcuna risonanza esterna rispetto ad un unico episodio di rilevante	
	tenuità, che non risulta preceduto da altre condotte assenteistiche.	
	5. Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea deve essere respinta	
	per inesistenza del danno all'immagine.	
	6. In considerazione del proscioglimento nel merito del convenuto, ai	
	sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., allo stesso spetta la rifusione delle	
	spese affrontate per la difesa in giudizio che, in applicazione dei	
	parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività	
	defensionale effettivamente svolta, nonché del valore della causa, sono	
	liquidate a carico dell'INPS - Agenzia complessa di Aversa in suo	
	favore nella misura di €. 700,00 oltre accessori di legge e spese	
	documentate .	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,	
	definitivamente pronunciando, così provvede:	
	a) rigetta la domanda attorea;	
	B) pone a carico dell'INPS le spese sostenute dal convenuto prosciolto	
	nel presente giudizio liquidate nella misura di euro 700,00, oltre	
	accessori di legge e spese documentate.	
	Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.	
	Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Alessandra Molina	Michele Oricchio
	12	

[illegible]